

CESSIONE D'AZIENDA A SEGUITO DI SUCCESSIONE EREDITARIA E REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA

di Fabio Balestra e Matteo Valgiusti

Le plusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda da parte di un imprenditore individuale possono rientrare nel regime di tassazione separata se l'azienda è posseduta da più di 5 anni. Nel caso di successione ereditaria, sorge il dubbio in riferimento a quale periodo debba essere considerato al fine del computo del quinquennio di possesso dell'erede. Si propone di seguito una recente risposta ad interpello relativa al caso di specie unita ad una trattazione delle principali caratteristiche civilistiche e fiscali della cessione d'azienda.

Inquadramento civilistico

L'azienda viene definita dall'art. 2555 c.c. come *“il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*; partendo da tale definizione si può considerare cessione d'azienda il **trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni aziendali idonei all'effettuazione di un'attività economica organizzata.**

La cessione può riguardare anche solo una parte dei beni aziendali (si parlerà in tal caso di ramo d'azienda) rilevando a tal fine solo l'idoneità degli stessi a consentire l'avvio o la continuazione di un'attività economica organizzata.

A norma dell'art. 2556 c.c. il contratto di cessione d'azienda deve essere redatto per iscritto e in **forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata** al fine della sua iscrizione nel Registro delle imprese nei 30 giorni successivi la stipulazione, a cura del notaio rogante o autenticante.

La cessione d'azienda comporta il sorgere di una serie di vincoli per le parti contraenti stabiliti dal legislatore per garantire l'effettiva esecuzione del contratto e la continuità dei rapporti con i terzi soggetti collegati a vario titolo all'azienda ceduta.

Divieto di concorrenza

L'art. 2557 c.c. stabilisce che *“Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta”*.

Tale norma ha l'evidente scopo di preservare il valore dell'avviamento acquistato a titolo oneroso dal cessionario; in caso contrario non vi sarebbe effettivo trasferimento dell'avviamento da cedente a cessionario.

Lo stesso articolo prevede inoltre che tale divieto di concorrenza possa essere esteso dalle parti purchè non impedisca ogni attività professionale all'alienante e rientri nel limite dei cinque anni dal trasferimento; la dottrina prevalente considera ammissibile inoltre la rinuncia da parte dell'acquirente di tale tutela, in tutto o in parte.

Successione nei contratti

L'art. 2558 c.c. prevede che *“Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”*.

Anche tale norma ha lo scopo di preservare il valore economico del complesso trasferito che è in buona parte dovuto ad una serie di rapporti contrattuali (clienti, fornitori, forza lavoro, beni strumentali, ecc).

La successione automatica è derogabile in tre casi:

- patto contrario tra cedente e cessionario;
- natura personale del contratto;
- recesso del terzo contraente per giusta causa.

Per i **contratti di locazione** la successione può avvenire senza il consenso del locatore ma lo stesso deve essere avvertito tramite lettera raccomandata e può recedere entro 30 giorni se sussistono gravi motivi, il cedente non è inoltre liberato dalle obbligazioni assunte senza il consenso espresso del locatore.

Una disciplina particolare viene applicata alla successione nei **contratti di lavoro dipendente**, infatti in base all'art. 2112 c.c. il lavoratore ha il diritto di mantenere presso il cessionario il proprio rapporto di lavoro e tutti i diritti che ne derivano; inoltre vi è responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore al momento del trasferimento.

A norma dell'art. 47 della L. 428/1990, nelle imprese con oltre 15 dipendenti, le parti sono tenute inoltre alla comunicazione dell'intento di trasferire l'azienda alle rappresentanze sindacali almeno 25 giorni prima del trasferimento stesso.

Trasferimento di crediti e debiti

In base all'art. 2559 c.c. il trasferimento dei **crediti relativi all'azienda ceduta** ha effetto al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, senza la necessità che il debitore ceduto accetti o venga informato; il debitore è comunque liberato se paga in buona fede all'alienante.

L'art. 2560 c.c. prevede per i **debiti aziendali antecedenti al trasferimento** precise responsabilità per cedente e cessionario a tutela dei creditori aziendali, in particolare:

- il **cedente** non è liberato per i debiti accollati dal cessionario se i creditori non vi hanno espressamente acconsentito;
- il **cessionario** risponde solidalmente con il cedente dei debiti non accollati risultanti dai libri contabili al momento del trasferimento.

Una disciplina a parte è prevista per i **debiti fiscali dell'azienda ceduta**, l'art. 14 del D.lgs. 472/1997 prevede infatti per l'acquirente la responsabilità solidale con il cedente per il pagamento di imposte e sanzioni riferite all'anno della cessione e ai due precedenti.

Tale responsabilità solidale è limitata dalla preventiva escussione del cedente, dal limite quantitativo nel valore dell'azienda ceduta e dalla possibilità per il cessionario di richiedere all'amministrazione finanziaria un certificato di non esistenza di contestazioni in corso.

Tale certificato, se rilasciato con esito negativo o non rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta, libera l'acquirente dalla responsabilità solidale.

Aspetti fiscali

Imposte dirette

La cessione d'azienda determina, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 917/1986, il **sorgere in capo al soggetto cedente di una plusvalenza o minusvalenza** calcolata come differenza tra prezzo di cessione e valore netto contabile degli elementi patrimoniali trasferiti.

La **plusvalenza** emergente dalla cessione d'azienda concorre a formare il reddito d'impresa dell'esercizio nel corso del quale viene realizzata oppure, se l'azienda è posseduta da almeno 3 anni, essa potrà essere invece ripartita in quote costanti per un massimo di 5 esercizi.

L'eventuale **minusvalenza** da cessione concorre alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio di realizzo.

Nel caso in cui il **cedente** sia un **imprenditore individuale** viene prevista dall'art. 17, co.1, lett. g) del D.P.R. 917/1986 una disciplina particolare che consente di assoggettare la plusvalenza realizzata a **tassazione separata se l'azienda è posseduta da più di 5 anni** e ne viene fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il provento deve essere imputato.

Tale agevolazione ha l'evidente scopo di evitare che la plusvalenza maturata in diversi anni di attività rientri nella tassazione ad aliquote progressive in un unico periodo d'imposta, determinando un'evidente incongruenza; inoltre la tassazione separata può essere scelta anche nel caso in cui, a seguito della cessione, il cedente perda la qualifica di imprenditore.

E' importante sottolineare che sui redditi assoggettati a tassazione separata non si applicano le addizionali comunali e regionali Irpef e non è dovuta contribuzione previdenziale.

TRATTAMENTO FISCALE DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE			
SOGGETTO CEDENTE	PERIODO DI POSSESSO		
	Inferiore a 3 anni	Non inferiore a 3 anni	Superiore a 5 anni
Società non estinta a seguito della cessione	Integrale concorso alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo	Rateazione in massimo 5 esercizi	
Imprenditore individuale che mantiene la qualifica di imprenditore a seguito della cessione	Integrale concorso alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo	Rateazione in massimo 5 esercizi	Tassazione separata
Imprenditore individuale che perde la qualifica di imprenditore a seguito della cessione	Integrale concorso alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo		Tassazione separata

Nel caso di tassazione separata l'imposta è determinata, ai sensi dell'**art. 21, co. 1 del TUIR**, applicando all'ammontare conseguito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del cedente nel biennio anteriore all'anno in cui viene realizzata la plusvalenza.

Quindi per determinare **l'ammontare dell'imposta in caso di tassazione separata** è necessario procedere con le seguenti fasi:

1. Sommare i redditi netti dei due periodi d'imposta precedenti e dividere il risultato per due ricavando la media annuale del reddito nel biennio precedente;
2. Calcolare su tale reddito medio l'Irpef applicando le aliquote vigenti nel periodo;
3. Calcolare l'incidenza media in percentuale di tale imposta sul reddito medio;
4. Applicare l'aliquota così ricavata all'ammontare della plusvalenza.

Esempio

Plusvalenza imponibile da cessione d'azienda realizzata nel 2012 = 10.000 euro

Reddito netto imponibile del cedente nel 2010 = 60.000 euro

Reddito netto imponibile del cedente nel 2011 = 70.000 euro

1 Media annuale del reddito nel biennio precedente

$(60.000 + 70.000) / 2 = 65.000$ euro

2 Imposta sulla media annuale del reddito applicando le aliquote vigenti

fino a 15.000	23%	3.450
---------------	-----	-------

15.000 - 28.000	27%	3.510
-----------------	-----	-------

28.000 - 55.000	38%	10.260
-----------------	-----	--------

55.000 - 65.000	41%	4.100
-----------------	-----	-------

L'imposta corrispondente a 65.000 euro è 21.320 euro

3 Incidenza media

$65.000 : 21.320 = 100 : X$

$X = (21.320 \times 100) : 65.000 = 32,80$

4 Imposta applicata

$10.000 \times 32,80\% = 3.280$ euro

Il computo del quinquennio di possesso nella cessione di aziende pervenute in successione

Ai sensi dell'**art. 17, co. 1, lett. g) del TUIR** si applica il regime di tassazione separata sulle *“plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzante mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni”*.

L'**art. 1146 c.c.** inoltre recita *“Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”*

Partendo da queste premesse, un recente interpello presentato all'**Agenzia delle Entrate - Direzione regionale dell'Emilia Romagna** proponeva la questione di una tabaccheria in esercizio dal 1986 ed ereditata nel 2012 a seguito di successione legittima dal richiedente che continuava l'attività ma intendeva cederla entro un anno dalla successione medesima e assoggettare il corrispettivo derivante a tassazione separata ex art. 17, lett. g) del TUIR, computando quindi nel periodo di possesso anche quello del de cuius.

www.commercialistatelematico.com

A supporto della propria interpretazione l'istante faceva presente che per gli immobili pervenuti in successione, ex art. 67, co. 1, lett. b) del TUIR, non è necessario attendere ulteriori 5 anni per avvalersi dell'agevolazione prevista consistente nell'esenzione totale della plusvalenza.


Con **risposta del 28 gennaio 2013, protocollo n. 909-3776/2013**, l'Agenzia accoglie in pieno la soluzione proposta dall'istante ed in particolare viene affermato che *“nell'ipotesi di azienda acquisita per successione l'erede acquisisce la titolarità dell'azienda succedendo a titolo universale in tutti i rapporti che facevano capo al de cuius, subentrando nella medesima posizione soggettiva; pertanto, se il de cuius aveva i requisiti temporali per sottoporre un eventuale plusvalenza da cessione di azienda a tassazione separata, gli eredi subentrano in tale posizione senza che sia necessario per loro il trascorrere di un nuovo periodo di possesso quinquennale”*.

Nella risposta viene inoltre richiamata a supporto la Risoluzione n. 129/E del 6 giugno 2003 nella quale si afferma che *“la donazione, insieme alla successione per causa di morte, comporta anche dal punto di vista fiscale la continuità dell'azienda”*.

Computo del quinquennio di possesso ex art. 17, co. 1, lett. g) TUIR



Successione ereditaria



Viene considerato anche il periodo di possesso del de cuius

Esempio

Il sig. Bianchi, imprenditore individuale, eredita il 05/04/2012 l'azienda del padre avviata dallo stesso il 12/01/2000, in data 31/12/2012 la cede realizzando una plusvalenza imponibile.

Il periodo di possesso personale del sig. Bianchi è inferiore ai cinque anni (05/04/2012 – 31/12/2012) ma ad esso deve essere sommato il periodo di possesso del de-cuius per determinare l'assoggettabilità della plusvalenza a tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. g) TUIR.

Perciò il sig. Bianchi potrà fare richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2012 di assoggettare la plusvalenza a tassazione separata, essendo in possesso dei requisiti.

Imposte indirette

La cessione d'azienda o di ramo d'azienda è **esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA**, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. b) D.P.R. 633/1972.

In base al principio di alternatività IVA/ registro si determina l'applicazione all'atto dell'**imposta di registro in misura proporzionale**.

La **base imponibile ai fini dell'imposta di registro** risulta essere non il valore dichiarato nell'atto di trasferimento ma, ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 131/1986, il **“valore venale in comune commercio”**; ciò significa che l'amministrazione finanziaria può disconoscere il valore dichiarato e procedere ad una sua rideterminazione, dovendo comunque tener conto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

Le passività vengono imputate ai diversi beni in proporzione al rispettivo valore senza considerare eventuali correlazioni specifiche tra singoli beni e specifiche passività.

Le **aliquote applicabili** si differenziano a seconda della tipologia di beni trasferiti:

- alla **componente immobiliare** saranno applicate le aliquote di cui al D.P.R. 131/1986 (che vanno dal 3% al 15% a seconda del tipo di immobile) ;
- alla **componente mobiliare** (compreso l'avviamento) un'aliquota del **3%**.

Nota bene

Questa distinzione si ha solo se per i singoli beni con aliquote diverse vengono pattuiti corrispettivi distinti, in caso contrario (se viene cioè stabilito un valore unico per l'intero complesso) si applicherà per l'intero l'aliquota più elevata.

Sono infine dovute **imposte ipotecarie e catastali** nel caso in cui nel trasferimento siano compresi beni immobili e sia quindi richiesta la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Si applica un'aliquota del **2% per l'imposta ipotecaria** e dell'**1% per l'imposta catastale** (D.lgs. 347/1990).

Esempio

Cessione d'azienda con i seguenti dati:

Valore beni immobili trasferiti = 200.000

Valore beni mobili trasferiti = 100.000

Totale passività = 180.000

Le passività vengono imputate ai beni dell'attivo in proporzione al loro valore perciò:

Passività imputate ai beni immobili = $180.000 \times (200.000 / 300.000) = 120.000$

Passività imputate ai beni mobili = $180.000 \times (100.000 / 300.000) = 60.000$

Imposta di registro beni immobili (aliquota 8%) = $(200.000 - 120.000) \times 8\% = 6.400$

Imposta di registro beni mobili = $(100.000 - 60.000) \times 3\% = 1.200$

Nel caso in cui non vengano distinte le due componenti si applica al totale l'aliquota più elevata.

Nota bene

Anche nel caso in cui l'intero passivo sia di specifica pertinenza economica di una delle due componenti (ad esempio nel caso in cui l'intero ammontare di 180.000 sia riferito a mutui immobiliari) si deve comunque procedere alla ripartizione dello stesso in proporzione al valore delle attività.

12 settembre 2013

Fabio Balestra e Matteo Valgiusti